



Ministero dell'Interno

MINISTERO DELL'INTERNO – COMITATO DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 203, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Seconde Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

1. Quadro della gestione della ricostruzione e funzione delle Prime Linee-guida

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – nell'apprestare uno specifico quadro di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno avuto inizio il 24 agosto 2016 – prevede rafforzate e articolate modalità di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle aree interessate dai predetti eventi.

In particolare, con l'impianto normativo sono stati conferiti a un Commissario Straordinario del Governo i poteri connessi all'attuazione degli interventi finalizzati alla ricostruzione.

Il Commissario Straordinario, nell'assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti, programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione dei relativi interventi.

L'articolo 30 della legge n. 229 del 2016 ha inoltre istituito, nell'ambito del Ministero dell'Interno, un'apposita Struttura di missione (nel prosieguo solo “Struttura”), diretta da un Prefetto, competente ad eseguire, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 tutte le verifiche finalizzate all'emanazione dell'informazione antimafia che la



Ministero dell'Interno

legge stessa considera obbligatoria per tutti i contratti pubblici e privati, di qualunque valore e importo, che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati; la Struttura assicurerà il coordinamento e l'unità di indirizzo delle predette attività in stretto raccordo con le Prefetture interessate dall'evento sismico.

Si tratta dunque di un sistema che prevede misure rafforzate nell'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e che trova il suo baricentro nei compiti che il comma 3 del citato articolo 30 attribuisce al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto-legislativo n. 50 del 2016 (nel prosieguo solo "Comitato").

Al Comitato è infatti attribuito il compito di emanare apposite Linee-guida, cui la Struttura deve conformarsi, il cui contenuto precettivo consiste nel delineare procedure necessarie a contemperare il massimo livello di prevenzione antimafia con le specificità della ricostruzione, anche mediante la possibilità di derogare all'impianto normativo previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modifiche e integrazioni (cd. "Codice antimafia").

Nella seduta del 21 novembre 2016, il Comitato, in linea di continuità con le precedenti direttive adottate per analoghe situazioni emergenziali, ad esempio in occasione degli eventi sismici del 2009 e del 2012 o per altre situazioni di natura straordinaria quale il Grande Evento EXPO 2015, direttive che, ferma restando l'evoluzione delle metodologie di controllo, costituiscono tuttora puntuali riferimenti di ordine generale, ha emanato Prime Linee-guida, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 1° dicembre 2016.

Le Prime Linee-guida riguardano, specificamente, gli interventi urgenti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 9 del successivo decreto-legge n. 205 del 2016, in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, e prevedono l'avvio dei lavori edilizi, di riparazione o di ripristino da eseguirsi con modalità agevolata, per facilitare il rientro, in tempi stretti, nelle unità abitative e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni coinvolti dall'evento sismico.



Ministero dell'Interno

Ferme restando pertanto le Prime Linee-guida approvate dal Comitato, il cui contenuto, nell'ambito di relativa pertinenza, viene pienamente confermato, le presenti Seconde Linee-guida si applicano ai lavori, servizi e forniture per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata di cui all'articolo 30, commi 1 e 6, della legge n. 229 del 2016, e sono da considerarsi, d'intesa col Commissario Straordinario e con la Struttura, immediatamente vigenti.

2. Compiti della Struttura per il sistema dei controlli

Come già indicato nelle Prime Linee-guida, la legge n. 229 del 2016 prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni coinvolti nell'evento sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (nel prosieguo solo "Anagrafe").

L'iscrizione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche antimafia, svolte, come si è già detto, nella forma più penetrante dell'informazione.

Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

- a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
- b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
- c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
- d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario;
- e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura, in conformità alle Linee-guida del Comitato.



Ministero dell'Interno

Fatte salve le istanze già presentate, il Ministero dell'Interno, al fine di agevolare gli operatori economici interessati ai lavori della ricostruzione, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione nell'Anagrafe, curato dalla Struttura e disponibile tramite una specifica procedura di caricamento dell'istanza e dei relativi dati finalizzati all'iscrizione, con l'utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario Straordinario.

Il nuovo sistema prevede che l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011, richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 229 del 2016 per gli interventi di immediata esecuzione, sia compilata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o, qualora si tratti di società, dal rappresentante legale della stessa.

All'atto dell'inserimento della domanda, l'operatore economico viene informato dell'obbligo di comunicare alla Struttura, pena la cancellazione dall'Anagrafe, ogni mutamento degli assetti societari o gestionali che coinvolga i soggetti destinatari, in base all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di verifiche antimafia.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3, dello stesso provvedimento, la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dall'avvenuta modifica e a opera del legale rappresentante.

Sul sito di ogni Prefettura e su quello della Struttura sarà pubblicato un *link* di collegamento alla piattaforma informatica per la compilazione *on-line* del modulo di iscrizione (<http://anagrafe.sisma2016.gov.it>).

Le eventuali istanze trasmesse via *pec* che pervengano in data successiva a quella di entrata in vigore di tale nuova procedura - 30 gennaio 2017 - saranno restituite al mittente, con l'indicazione esplicita di provvedere al reinoltro della domanda di iscrizione tramite piattaforma informatica.

Una volta effettuata l'iscrizione, essa ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia.



Ministero dell'Interno

L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Al fine di poter beneficiare delle verifiche già concluse con esito liberatorio, l'articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 stabilisce che gli operatori economici che risultino già iscritti da non oltre 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso -e dunque a decorrere dal 19 luglio 2016- in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (cd. *White list*), sono iscritti di diritto nell'Anagrafe.

L'iscrizione di diritto nell'Anagrafe, secondo un'interpretazione logica della norma, avverrà anche per coloro i quali siano stati iscritti in una *White list* in data successiva all'entrata in vigore del summenzionato decreto-legge.

Nei casi che non rientrano nella casistica suddetta, gli operatori economici che intendano iscriversi nell'Anagrafe verranno sottoposti ad una nuova verifica, con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011 e secondo la procedura più avanti indicata.

Per le attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la ricostruzione post-sisma, la Struttura si avvale del supporto del Gruppo Interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il GICERIC, sulla scorta delle esperienze già maturate con le attività degli altri organismi simili operanti per interventi pubblici di massimo rilievo nazionale, è chiamato a svolgere attività di analisi nei settori tradizionalmente esposti a rischi di possibile penetrazione criminale, inclusi i controlli nei cantieri.

Inoltre, la Struttura fruisce di un'apposita Sezione specializzata del Comitato, con compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione.

La Struttura, che si avvarrà, altresì, d'intesa con tutte le Prefetture territorialmente competenti, del monitoraggio assicurato dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico, potrà, qualora lo ritenga



Ministero dell'Interno

necessario, attivare ulteriori approfondimenti istruttori a cura o della Prefettura interessata o della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e/o delle altre Forze di polizia eventualmente competenti.

2.1 Procedure di controllo

La Struttura procede ai controlli antimafia con procedure finalizzate a contemperare le esigenze di legalità e trasparenza con la massima urgenza connessa alle attività di ricostruzione.

Le procedure ricalcano essenzialmente quelle già previste nelle Prime Linee-guida, fatte salve alcune variazioni scaturite da concordi valutazioni intercorse tra la Struttura e gli organismi del Ministero dell'Interno deputati al trattamento delle necessarie informazioni.

Le procedure si differenziano a seconda che l'operatore economico sia già censito nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), e non siano intervenute modificazioni nell'assetto societario o gestionale dalla data del loro inserimento in banca-dati, ovvero si tratti di un soggetto non ancora censito.

Nel primo caso, qualora dalla consultazione della B.D.N.A. non emerga l'esistenza di controindicazioni ai fini antimafia, la Struttura conclude il procedimento disponendo l'iscrizione nell'Anagrafe ed acquisendo agli atti l'informazione liberatoria rilasciata in via automatica dalla medesima B.D.N.A.

E' piena facoltà della Struttura attivare comunque eventuali ulteriori successivi approfondimenti anche sui soggetti già oggetto di informazione liberatoria.

Nel secondo caso, ossia per tutti gli altri soggetti non censiti in B.D.N.A., ovvero per i quali siano intervenute, successivamente all'inserimento in B.D.N.A. modifiche degli assetti gestionali e/o proprietari, la Struttura avvia una procedura cd. "speditiva", secondo le indicazioni che seguono, informandone la Prefettura competente per territorio affinché riferisca le eventuali risultanze esistenti agli atti nei confronti dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.



Ministero dell'Interno

Il rilascio delle informazioni antimafia per l'iscrizione nell'Anagrafe dovrà svolgersi secondo un procedimento articolato in due fasi, finalizzate la prima all'emissione di una liberatoria provvisoria, la seconda all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Nella prima fase, speditiva, del controllo, la Struttura è chiamata a verificare l'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 159 del 2011, nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale, e a riscontrare, anche mediante il contributo della D.I.A., l'attualità delle eventuali segnalazioni di tentativi di infiltrazioni mafiose.

Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che attestino la sussistenza di appartenenze o contiguità con ambienti criminali o la qualificata probabilità di simili situazioni.

In linea con le indicazioni formulate già in analoghe occasioni dal Ministro dell'Interno, ad esempio con direttiva del 28 ottobre 2013, concernente il Grande Evento EXPO 2015, il Comitato ha ritenuto di acquisire la disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ad un peculiare coinvolgimento della D.I.A., nelle sue articolazioni centrali e territoriali, al fine di rendere più incisivo il meccanismo di coordinamento e di circolarità informativa che fa capo alla Struttura.

Spetta alla D.I.A., infatti, anche in considerazione della precipua missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, costituire il punto di snodo imprescindibile delle attività info-investigative di preventivo controllo, ferme restando le competenze di *intelligence*, di monitoraggio e di analisi del contesto, che fanno capo, nello specifico, al GICERIC, nonché alle Forze di polizia e ai Gruppi Interforze istituiti presso le Prefetture.

L'effetto accelerativo dei controlli, perseguito anche con l'intervento delle articolazioni della D.I.A., sia centrali che periferiche, trova adeguata ed efficace collocazione nella fase speditiva, in cui lo specifico patrimonio informativo di cui la D.I.A. dispone svolge un ruolo di particolare incisività.



Ministero dell'Interno

In questo contesto, la D.I.A. fornirà alla Struttura, entro il termine di 15 giorni dall'avvio dell'istruttoria, e dunque dall'inoltro della richiesta delle informazioni da parte della Struttura stessa, l'esito delle risultanze dei propri atti, incluso il risultato delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI).

In particolare, verrà accertata l'eventuale presenza, a carico dei soggetti rilevanti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di iscrizioni che indichino l'esistenza:

- di provvedimenti giudiziari, di denunce e segnalazioni di notizie di reato per i delitti di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- di proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali;
- di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali per pericolosità sociale qualificata dai presupposti soggettivi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Fermo restando l'assoluto rispetto del termine di 15 giorni, la DIA fornirà risposta soltanto nel caso in cui, dall'esame delle suddette banche dati e dalle risultanze dei propri atti, emergano i suddetti elementi di controindicazione.

Nella comunicazione la D.I.A. terrà ovviamente conto di eventuali esigenze di riservatezza investigativa.

In base agli esiti di tali accertamenti occorre distinguere quanto segue.

- Qualora dagli accertamenti disposti in questa prima fase, non emergano risultanze negative, la Struttura rilascia l'informazione speditiva provvisoria e dispone l'iscrizione nell'Anagrafe, consentendo all'impresa di procedere alla stipula dei contratti per la ricostruzione, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti di capacità a contrarre.



Ministero dell'Interno

La Struttura continuerà poi le verifiche finalizzate all'adozione del provvedimento conclusivo, acquisendo i contributi provenienti dalla Prefettura del luogo ove l'impresa ha sede, dalla D.I.A. e dal GICERIC, elaborati anche sulla base delle attività dei Gruppi Interforze in seno alle Prefetture e dell'esito di eventuali accessi ai cantieri.

All'esito di questa seconda fase, qualora non emergano elementi di controindicazione, la Struttura concluderà il procedimento ed emetterà l'informazione liberatoria definitiva.

Ove, invece, dagli approfondimenti ulteriori emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, la Struttura emetterà l'informativa antimafia e procederà alla cancellazione della ditta dall'Anagrafe, nonché agli adempimenti più avanti indicati.

Gli eventuali contratti in corso di esecuzione, stipulati a seguito della liberatoria provvisoria e della conseguente iscrizione in Anagrafe, dovranno essere revocati ai sensi dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 229 del 2016, fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, fermo restando anche quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

- Qualora, invece, dai primi accertamenti disposti emergano risultanze negative o comunque non ancora idonee al rilascio della liberatoria provvisoria, la Struttura non procede all'iscrizione in Anagrafe, ma avvia la seconda fase dei controlli con i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualità delle iscrizioni rilevate, nonché ad accertare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e) e f) dell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale verifica, che viene effettuata in deroga ai termini di cui all'articolo 92, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, è finalizzata, in particolare, ad appurare se nei confronti dei soggetti interessati permangano o meno le condizioni ostative o le controindicazioni rilevate e si evidenzino situazioni indizianti di un condizionamento mafioso.



Ministero dell'Interno

In questo contesto, al fine di coniugare tempestività ed incisività nell'azione di prevenzione della Struttura, assume notevole rilievo il rafforzamento degli strumenti di collaborazione interistituzionale con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.), sulla scorta di quanto già sperimentato in precedenti occasioni, come ad esempio nell'ambito del Grande Evento Expo 2015 e per gli interventi di bonifica relativi alla cd. "Terra dei fuochi" in Campania.

Ciò avviene mediante l'attivazione di un circuito informativo dedicato che consenta, nei limiti del doveroso rispetto del segreto d'indagine ex articolo 329 c. p. p., di verificare l'attualità delle notizie contenute nelle banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c. p. p.

In particolare, allorquando risultino dal CED iscrizioni attinenti ai reati di cui all'articolo 51, comma 3 bis, c. p. p. o ad una misura di prevenzione personale o patrimoniale, l'istanza finalizzata a conoscere lo stato del procedimento e la richiesta di trasmissione dei provvedimenti giudiziari potrà essere rivolta, oltre che all'Autorità Giudiziaria competente, anche alla D.N.A., che risconterà direttamente l'istanza.

Si sottolinea che la collaborazione della D.N.A. riguarda esclusivamente il reperimento e la trasmissione di atti giudiziari ostensibili, come le misure cautelari personali o reali eseguite, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze, i decreti di applicazione e le proposte di misure di prevenzione (queste ultime solo dopo l'esecuzione dell'eventuale sequestro anticipato ovvero della notifica al proposto della fissazione dell'udienza in camera di consiglio).

Laddove invece i procedimenti instaurati per reati ex articolo 51, comma 3 bis, c. p. p. risultino pendenti nella fase delle indagini preliminari e non sia ancora stato adottato alcun provvedimento ostensibile, o nel caso in cui la proposta di misura di prevenzione non sia ancora stata notificata al destinatario, la D.N.A. invierà una risposta con la seguente dicitura: "*non risultano informazioni suscettibili di comunicazione*", dovendosi intendere che l'espressione utilizzata comprende sia i casi in cui non risultano iscrizioni a



Ministero dell'Interno

carico del soggetto, sia i casi in cui non possono essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto.

Infine, nel caso in cui l'esame del CED abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nell'articolo 51, comma 3 bis, c. p. p., cd. "reati spia" - che ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 hanno comunque valenza indiziante -, la richiesta di copia dei provvedimenti giudiziari dovrà essere rivolta alle Procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di Polizia Giudiziaria procedenti.

All'esito di questa ulteriore attività, la Struttura:

- 1) rilascia immediatamente l'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione in Anagrafe, ove non risulti confermata l'attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- 2) emette l'informazione antimafia interdittiva e rigetta la domanda di iscrizione nell'Anagrafe, ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, oppure la sussistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di cui all'articolo 84, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- 3) inserisce i provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) nella B.D.N.A., dando comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Si ribadisce che la mancata iscrizione degli operatori economici in Anagrafe preclude in ogni caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016, la partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.



Ministero dell'Interno

L'iscrizione in Anagrafe, come previsto dall'articolo 30, comma 10, della legge n. 229 del 2016, ha validità di 1 anno ed è rinnovabile previo aggiornamento delle verifiche antimafia.

Nel caso in cui, a seguito dei nuovi accertamenti disposti alla scadenza temporale, ovvero a seguito di mutamenti nella compagine di impresa, emergano gli elementi di controindicazione di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la Struttura emette l'interdittiva antimafia e procede alla cancellazione dell'impresa dall'Anagrafe, con le già precisate conseguenze previste dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 229 del 2016.

Come sopra si è già detto, la cancellazione dall'Anagrafe viene disposta anche nel caso in cui il legale rappresentante abbia omissso di comunicare i mutamenti degli assetti societari e gestionali.

La D.N.A., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), la D.I.A., il GICERIC e le Prefetture possono avere accesso, per le proprie finalità istituzionali, ai dati dell'Anagrafe e della piattaforma informatica.

3. Specificità dei controlli nella fase dello smaltimento dei rifiuti

In relazione all'iscrizione nell'Anagrafe, una particolare attenzione deve essere rivolta alle imprese che si occuperanno dello smaltimento delle macerie e della gestione del ciclo dei rifiuti, del trasporto verso i siti di stoccaggio, della gestione di tali siti e delle discariche e del trattamento e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti.

L'esperienza giudiziaria di questi anni ha evidenziato infatti una stretta correlazione tra criminalità ordinaria di natura ambientale e criminalità di stampo mafioso; si tratta di un segmento economico in cui si riscontrano frequentemente fenomeni di illegalità, in molti casi riconducibili al crimine organizzato e in altri casi, comunque, ad una gestione criminale delle attività economiche.



Ministero dell'Interno

A questo riguardo, appaiono significativi i risultati di un'analisi dei dati giudiziari svolta dalla D.N.A. in occasione della stesura delle Linee-guida del 15.12.2014 (G. U. R. I. n. 3 del 2015) sugli interventi di bonifica relativi alla cd. "Terra dei fuochi" in Campania.

Tale analisi evidenzia che tra la criminalità organizzata di tipo mafioso e la consumazione dei reati in materia ambientale esiste un'interazione, alcune volte manifesta, altre volte dissimulata, in quanto tali reati, soprattutto quando siano di ampia diffusività e rilevanza, comportano l'utilizzazione del territorio in maniera illecita, circostanza che se in determinate aree del Paese può essere garantita solo da sodalizi mafiosi, in altre aree geografiche presuppone un sistema ormai collaudato di illiceità penale che può anche prescindere dall'intervento esplicito di quel tipo di organizzazioni.

Tale ingerenza criminale nel settore dei rifiuti è particolarmente significativa in occasione dell'esecuzione di importanti interventi pubblici, aventi un vasto impatto sia dal punto di vista economico che territoriale e, quindi, sociale.

Si ritiene dunque opportuno prevedere, quale profilo di specificità, che per le imprese da incaricare dello smaltimento dei rifiuti e di ogni altra attività connessa, fermo restando che anche la loro iscrizione in Anagrafe sarà subordinata alla verifica dei requisiti che consentono il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, la Struttura possa altresì valutare l'eventuale sussistenza, nei confronti dei soggetti rilevanti della compagine d'impresa, di più condanne, anche non definitive, per i predetti reati in materia ambientale, dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e per i cd. "eco-reati" di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c. p., ovvero anche di una sola condanna quando l'entità della violazione sia di particolare gravità.

Al fine di procedere a tali valutazioni la Struttura acquisirà copia dei provvedimenti giudiziari.



Ministero dell'Interno

4. Controlli nella fase di cantierizzazione della ricostruzione pubblica.

E' necessario che anche per gli interventi della ricostruzione oggetto della legge n. 229 del 2016 vengano effettuati controlli sui cantieri pubblici ad opera dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture situate nel cratere sismico.

Al riguardo, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, per la ricostruzione pubblica debbono essere effettuati "Piani di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", sulla scorta di quanto già sperimentato per altre importanti esperienze di ricostruzione ed in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136 del 2010 e con le modalità stabilite dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 58 del 2011 e n. 62 del 2015 in tema di infrastrutture e insediamenti prioritari del Paese.

La fase di cantierizzazione delle opere, in effetti, appare particolarmente delicata, in quanto in essa possono manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose.

In relazione a tale pericolo, è necessario che siano oggetto di particolare attenzione i Piani di controllo coordinato del territorio, onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi, l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.

Il sistema dei controlli si impenna su una piattaforma informatica dedicata del Commissario Straordinario, prevista dalla legge n. 229 del 2016, che conterrà i dati relativi alle anagrafiche delle imprese, dei veicoli e dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definiti dalla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 58 del 2011, al fine di raccogliere il piano delle informazioni (cd. "settimanale di cantiere") concernenti:

- a) le ditte che intervengono a qualunque titolo sui cantieri;
- b) i mezzi impiegati, con indicazione degli estremi identificativi e del nominativo dei proprietari;



Ministero dell'Interno

- c) il personale delle ditte la cui presenza è prevista nei cantieri nell'arco di validità temporale dei Piani, con relativa indicazione nominativa; peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all'articolo 5 della legge n. 136 del 2010; nell'ambito di queste misure potrà essere valutata anche la possibilità di introdurre strumentazioni di oggettiva rilevazione del tempo lavorato, utilizzando la tessera di cui al predetto articolo 5 anche con finalità di "cartellino marcatempo" per le rilevazioni della presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni;
- d) le persone che, per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso nei cantieri.

L'alimentazione del predetto *data-base* è affidata alla responsabilità dell'impresa affidataria principale o concessionaria, che all'uopo individua un proprio Referente di cantiere, che provvede, con cadenza settimanale, all'inserimento dei dati.

Per le necessarie consultazioni il piano di informazioni è reso disponibile in formato elettronico (ad esempio XML), a tutte le Forze di polizia richiedenti accesso alla piattaforma, a cura del Referente di cantiere, ogni venerdì antecedente alla successiva settimana lavorativa.

Le Forze di polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati e, nel caso vengano rilevate anomalie o altre evidenze ritenute d'interesse, le Prefetture territorialmente competenti, disponendo gli opportuni approfondimenti, ne informano la Struttura.

Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, è altresì necessario che il Referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati già inseriti nel piano stesso.



Ministero dell'Interno

5. Schema di Protocollo-quadro antimafia e disposizioni per la ricostruzione pubblica

Il Comitato ritiene che una particolare attenzione vada riservata alle attività di controllo e di monitoraggio in funzione antimafia inerenti il contesto dei rapporti contrattuali che vengono a sussistere a valle delle procedure di aggiudicazione.

In tale prospettiva, il Comitato ha elaborato in passato schemi di Protocolli antimafia basati sulla leale collaborazione tra il Soggetto aggiudicatore, tutti gli operatori economici della Filiera e le Autorità di sicurezza.

Le indicazioni specifiche che devono orientare le procedure di prevenzione contenute in tali Protocolli sono incentrate sugli elementi che seguono, mutuati dalle pregresse positive esperienze e, in particolare, dal Protocollo-tipo allegato alla citata delibera n. 62 del 2015 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che rappresenta lo schema di accordo di prevenzione antimafia attualmente adottato per i contratti relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari del Paese.

In primo luogo, ferme restando le clausole di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale, il Soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti contraenti e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.



Ministero dell'Interno

5.1 Prevenzione delle interferenze illecite di carattere mafioso

Per ogni affidamento della realizzazione delle opere il Soggetto aggiudicatore deve impegnarsi:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e nei contratti con i propri aventi causa, verificandone l'inserimento in sede di rilascio dell'autorizzazione alla stipula dei subcontratti, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c. c.:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.



Ministero dell'Interno

Clausola n. 2:

"La sottoscritta Impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Struttura di missione e Commissario Straordinario del Governo in data _____, e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere quanto segue:

- a) l'obbligo per l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi o protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo per l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione di far rispettare dai propri Subcontraenti il Protocollo, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 2) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con le proprie controparti;
- c) l'obbligo per l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione di inserire nei subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario;
- d) l'obbligo per l'Appaltatore o Affidatario dell'esecuzione di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operino ai sensi del decreto legislativo n. 72 del 2000, concernente l'attuazione della direttiva n. 96 del 1971 della CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi



Ministero dell'Interno

- così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante o del Soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione in Anagrafe dell'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera.

La disciplina di cui ai punti precedenti dovrà essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipolino una cessione dei crediti.

5.2 Prevenzione delle interferenze illecite di carattere corruttivo

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa si impegnano a effettuare dichiarazioni sostitutive, legate al disciplinare di gara, da inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subappalti e subcontratti, delle seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario (e l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.



Ministero dell'Interno

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatore o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, di suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

Nei casi di cui alle anzidette Clausole anticorruzione, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’ANAC.

La Struttura, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n. 114 del 2014.

Per tutte le finalità sinora illustrate, il Comitato ha elaborato lo schema di Protocollo-quadro allegato alle presenti Linee-guida, di cui costituisce parte integrante, che, con le dovute modifiche, potrà essere riproposto anche per Protocolli speciali, nonché per eventuali settori di intervento al momento non ancora individuati dal Commissario Straordinario.



Ministero dell'Interno

5.3 Programma straordinario per la riapertura delle Scuole

Con ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 il Commissario Straordinario ha approvato il Programma per la riapertura delle Scuole interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, articolato per esigenze di realizzazione.

Per tali attività l'Agenzia Nazionale per l'Attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. (INVITALIA) svolge le funzioni di Centrale unica di committenza, mentre le attività di realizzazione sono poste a carico del Commissario Straordinario.

In particolare, l'articolo 6 dell'ordinanza prevede che gli incarichi del Responsabile unico del procedimento e delle figure tecniche responsabili dell'esecuzione del contratto e dei lavori vengano conferiti a personale, anche non di ruolo, assegnato agli Uffici centrali e speciali per la ricostruzione che collaborano con il Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, della legge n. 229 del 2016.

Di conseguenza, il Commissario Straordinario, che svolge attività di controllo per la realizzazione delle opere, dovrà inserire in tutti i singoli contratti le clausole di prevenzione antimafia e anticorruzione riportate nei precedenti punti 5.1 e 5.2.



Ministero dell'Interno

6. Indicazioni specifiche per la ricostruzione privata e ripristino delle attività produttive

La legge n. 229 del 2016 prevede che anche per gli interventi di ricostruzione privata effettuati con l'impiego dei contributi pubblici previsti dalla normativa emergenziale, ivi compresi gli insediamenti produttivi e commerciali per i quali il Commissario Straordinario ha emanato l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, vengano svolti controlli antimafia e gli esecutori vengano obbligatoriamente individuati tra quelli iscritti in Anagrafe.

Il Comitato, sulla base di una buona prassi utilizzata con risultati positivi nelle più volte citate emergenze del 2009 e del 2012, ritiene necessario, al fine di garantire il corretto adempimento della previsione legislativa, l'adeguamento a fini antimafia degli strumenti contrattuali della ricostruzione privata, raccomandando in particolare la predisposizione di un Contratto-tipo che regoli obbligatoriamente le attività di ricostruzione a favore dei privati e nel quale sia prevista, ai sensi dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 229 del 2016, l'introduzione di clausole antimafia di salvaguardia che, anche a maggior tutela delle posizioni dei committenti privati, precludano la possibilità per gli esecutori di avvalersi di erogazioni pubbliche qualora non risultino iscritti in Anagrafe o ne vengano cancellati; in tali casi il flusso delle erogazioni pubbliche potrà riprendere solo in seguito alla avvenuta sostituzione dell'esecutore non iscritto in Anagrafe o cancellato dalla stessa.

Il Comitato ritiene in ogni caso obbligatorio che i contributi per gli interventi privati di ricostruzione vengano erogati, nell'ambito delle procedure pubblicistiche connesse al riconoscimento delle contribuzioni stesse, a condizione che nei contratti di appalto sia stata inserita, a pena di nullità, una specifica clausola antimafia, come previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge n. 229 del 2016, in base alla quale:

- a) il privato, qualora intenda usufruire dell'erogazione pubblica, deve avvalersi nel contratto della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c. nel caso in cui l'appaltatore risulti a qualsiasi titolo non iscritto in Anagrafe o cancellato dalla stessa;



Ministero dell'Interno

- b) l'Appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore stesso, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione, sia in quella dell'esecuzione;
- c) l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali Subappaltatori la clausola risolutiva espressa di cui al punto a), il cui avvalimento sia conseguente al diniego o alla cancellazione della loro iscrizione in Anagrafe; si impegna altresì, a inserire nei contratti con eventuali Subappaltatori o Subaffidatari la clausola di cui al punto b) e ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della Filiera destinatari di un provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe.

Nei casi in cui l'iniziativa del Committente privato per l'adeguamento del rapporto contrattuale con il proprio Appaltatore non vada a buon fine per l'indisponibilità di quest'ultimo, il Committente dovrà darne immediata comunicazione al Commissario Straordinario per ogni idonea valutazione circa l'opportunità di impedire eventualmente a detto Appaltatore di usufruire di qualsiasi contribuzione pubblica nell'ambito della ricostruzione di cui trattasi, anche a prescindere dall'esistenza di situazioni ostative alla permanenza in Anagrafe.

La presenza degli esecutori in Anagrafe dovrà inoltre essere sempre oggetto di specifica verifica in occasione delle attestazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

Com'è noto, la sicurezza antimafia prevede anche forme collaterali di controllo, posto che i comportamenti illegali o gravemente irregolari posti in essere dalle imprese possono senz'altro essere considerati sintomi rivelatori di



Ministero dell'Interno

una più grave compromissione delle stesse e dunque significativi anche sul piano dell'antimafia.

Tali comportamenti, se accertati, possono contribuire al giudizio probabilistico che le imprese, in maniera anche indiretta, siano oggetto di condizionamenti da parte della criminalità.

In quest'ottica, è da considerarsi irrinunciabile, ai fini dell'accertamento di situazioni di inquinamento mafioso, l'apporto informativo proveniente dalle ispezioni *in situ*, che potranno dunque essere disposte dalla Prefettura territorialmente competente anche nei cantieri allestiti per le ricostruzioni di immobili a uso privato, residenziale o produttivo.

7. Controlli sui materiali da costruzione

Sulla base delle attività di analisi e monitoraggio svolte, il GICERIC potrà valutare l'opportunità e/o la necessità di chiedere alle Prefetture territorialmente competenti, previa intesa con la Struttura, di effettuare, mediante l'utilizzo dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, ivi compresi quelli autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le seguenti attività:

- provinature o campionamenti sulla produzione dei materiali da costruzione confezionati o utilizzati con processo industrializzato;
- verifiche amministrative sui veicoli industriali destinati alla dislocazione dei materiali nei cantieri e sui relativi documenti di trasporto.

Le verifiche sono rivolte ai componenti e ai livelli di maturazione e resistenza raggiunti e ai documenti, riferiti alla specifica fornitura, concernenti il trasporto dal fabbricante al cantiere, comprese eventuali fasi di commercializzazione intermedia.



Ministero dell'Interno

Gli accertamenti sono mirati a verificare sia la corrispondenza dei prodotti a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, sia la loro idoneità all'utilizzo specifico, mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica applicabile e dai documenti progettuali.

Il rispetto delle prescrizioni sopra indicate deve essere accertata dagli organismi preposti a tale particolare attività, indicati nel citato articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001.

In tale contesto è stata acquisita anche la disponibilità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile presso il Ministero dell'Interno ad effettuare le verifiche di cui trattasi mettendo a disposizione il Laboratorio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; in tal caso il prelievo e il trasporto delle provinature e dei campioni verso detto Laboratorio verranno eseguiti a cura del personale del Corpo Nazionale.

Negli altri casi, le operazioni di prelievo delle provinature e dei campioni verranno effettuate, a cura dei tecnici addetti, obbligatoriamente alla presenza di personale appartenente alle Forze di polizia, che vigilerà anche sul trasporto verso il laboratorio prescelto.

Infatti, sulla scorta delle esperienze giudiziarie anche recenti, si ritiene assolutamente necessario che il prelievo e il trasporto delle provinature e dei campionamenti verso i laboratori ufficiali di cui sopra vengano adeguatamente presidiati.

8. Monitoraggio finanziario e Tracciabilità dei flussi finanziari

L'articolo 30, comma 13, della legge n. 229 del 2016 stabilisce che ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applichino le disposizioni in materia di Tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La stessa disposizione prevede poi un passaggio dalla Tracciabilità al Monitoraggio per opere pubbliche di particolare importanza: "Per la



Ministero dell'Interno

realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di Monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura”.

In occasione degli eventi sismici del 2012 sono state attuate forme semplificate di Monitoraggio in base all'articolo 36 della legge n. 114 del 2014, le quali hanno consentito di monitorare in via informatica i pagamenti autorizzati ed erogati dalla pubblica amministrazione a seguito di ogni stato di avanzamento dei lavori per gli interventi di ricostruzione, così come illustrato e riportato in formato *open data* nel sito-web della Regione stessa (<http://dati.emilia-romagna.it/dataset/pagamenti-terremoto---c0a52ede>).

Si ritiene utile ripetere la medesima esperienza e arricchirla, allargandola fino a seguire i pagamenti verso i Subappaltatori e i Subcontraenti, senza aggravio per i beneficiari dei contributi pubblici e mantenendo il sistema di rilevazione dei flussi finanziari tramite circuito interbancario nella sua attuale configurazione, ai sensi del sopracitato articolo 36 e relativi provvedimenti attuativi.

A tal fine, il sistema informatico che sarà utilizzato per l'autorizzazione degli interventi e per il Monitoraggio dei pagamenti autorizzati sarà integrato applicativamente con i sistema dell'A.N.A.C. e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.I.P.E), per l'acquisizione delle informazioni di Tracciamento di rispettiva competenza previsti dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sia per i contratti che per i subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.

Le modalità tecniche per l'integrazione saranno definite congiuntamente dal Commissario straordinario, dall'A.N.A.C. e dal D.I.P.E.



Ministero dell'Interno

È necessario inoltre prevedere che:

1. tutte le imprese e i professionisti coinvolti a vario titolo nei lavori di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, intervenuti a partire dal 24 agosto 2016, utilizzino un conto corrente dedicato in via esclusiva ai predetti lavori di ricostruzione e comunichino l'IBAN relativo al predetto conto corrente ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe e nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge n. 229 del 2016; i pagamenti a valere su detti conti correnti siano effettuati secondo specifiche modalità tecniche, che verranno rese note sui siti del Commissario Straordinario e del D.I.P.E; su tali conti correnti dedicati potranno essere effettuati anche giro fondi o giro conti;
2. i movimenti bancari effettuati su detti conti siano trasmessi, senza bisogno di specifica lettera di manleva, via rete interbancaria CBI, dagli Istituti pagatori verso il *focal point* indicato da CBI stessa.

Gli Istituti bancari e Poste Italiane S.p.A. presso cui verranno accesi i conti correnti dedicati alla ricostruzione sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui sopra e di quelli ulteriori che vengano eventualmente indicati successivamente dal Commissario Straordinario, d'intesa con il Comitato.

Con analoghe modalità saranno definite le penali da applicare ai suddetti Istituti bancari in caso di inosservanza degli adempimenti posti a loro carico.



Ministero dell'Interno

PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ
tra
STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 LEGGE N. 229/2016
e
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
e
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA

In data _____ presso _____, sono presenti

il Prefetto Direttore della Struttura di missione, nel prosieguo denominata "Struttura", istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, per le attività previste dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

il Rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., INVITALIA, avente funzioni di Centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 229 del 2016;

premesso che

1. il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, affida al Commissario Straordinario funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, nonché la definizione dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;



Ministero dell'Interno

2. l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge attribuisce al Commissario Straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, il potere di adottare ordinanze, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
3. l'articolo 30 del decreto-legge ha introdotto specifiche disposizioni per garantire lo *"svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione"*;
4. in particolare, il predetto articolo prevede, tra l'altro, che:
 - ☐ la Struttura è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa, dell'informazione antimafia per i contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione di qualunque valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto raccordo con le Prefetture delle Province interessate dagli eventi sismici;
 - ☐ la Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia sui contratti e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si conforma alle Linee-guida adottate dal Comitato di coordinamento (nel prosieguo denominato Comitato) di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), anche in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia);
5. a norma dell'articolo 30 del decreto-legge, il Comitato ha adottato, nella seduta del 25 gennaio 2017, le richiamate Linee-guida, approvate con delibera C.I.P.E. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
6. è volontà dei firmatari del presente Protocollo-quadro di legalità, nel prosieguo denominato "Protocollo", assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro del cratere sismico interessati alla ricostruzione;
7. con il Protocollo le parti firmatarie intendono dare subito attuazione, in forma condivisa, di quanto disposto dalle Linee-guida di cui al precedente punto 5;



Ministero dell'Interno

preso atto

- a) che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori si avvalgono di una Centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), e potrebbe essere indicato quale soggetto deputato a curare la fase realizzativa;
- b) che il Comitato, nella citata riunione del 25 gennaio 2017, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo annesso alle Linee-guida, di cui costituisce parte integrante;
- c) che l'articolo 3 della legge n. 36 del 2010 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che la delibera C.I.P.E. n. 15 del 2015, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 114 del 2014, ha introdotto il sistema di Monitoraggio dei flussi finanziari per i lavori di opere pubbliche di interesse strategico per il Paese;
- d) che le Linee-guida approvate dal Comitato regolano il Monitoraggio dei flussi finanziari per gli ulteriori aspetti non riservati alla legge;

Il Prefetto Direttore della Struttura, il Commissario Straordinario e INVITALIA
convengono quanto segue

quanto precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo,

il Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e prevede altresì ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che dei flussi di manodopera, durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle richiamate Linee-guida;

al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1;

le prescrizioni che uniformano il presente protocollo sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore - nel caso in cui si tratti di INVITALIA ovvero del Commissario Straordinario - per il soggetto affidatario, comunque denominato - Contraente generale, Concessionario, Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera delle imprese.



Ministero dell'Interno

ART. 1

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) Soggetto aggiudicatore: il Commissario e/o INVITALIA o altri Soggetti individuati pattiziamente;
 - b) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario dell'esecuzione dei contratti pubblici, qualunque sia la procedura di selezione;
 - c) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore/ Affidatario con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla progettazione o realizzazione delle opere;
 - f) Filiera delle imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 217 del 2010 e degli indirizzi espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;
 - g) Anagrafe antimafia degli esecutori, nel prosieguo "Anagrafe", prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016; l'Anagrafe contiene, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, gli elementi indicati nell'articolo 7 del Protocollo;
 - h) Banca dati antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Ai fini del Protocollo e in attuazione delle Linee-guida, la Stazione appaltante è individuata quale "Soggetto responsabile della sicurezza" delle opere che appalta, anche sotto il profilo antimafia, e che ha il compito di garantire - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle opere, così come previsto nel Protocollo.



Ministero dell'Interno

3. La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati nei successivi articoli 5 e 6 del Protocollo.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente: a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'Appaltatore, dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo.
5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

Articolo 2 CONFERIMENTO DEI DATI

1. Ai fini del Protocollo, i soggetti della Filiera garantiscono al Commissario Straordinario, tramite il Soggetto aggiudicatore, il flusso informativo dei dati previsti dalle disposizioni del Protocollo.
2. La Stazione appaltante, il Contraente generale, il Concessionario e l'Appaltatore s'impegnano ad inserire nei propri contratti – e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante o al Contraente generale/Concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo articolo 8.



Ministero dell'Interno

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste, anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo
5. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante e, nei casi di spettanza, il Contraente generale/Concessionario, nel termine previsto dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 3 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Fermo restando l'obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate nel successivo art. 7, sussiste sempre l'obbligo di ricorrere ad operatori economici iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
2. Il soggetto deputato alla stipula del contratto di affidamento non potrà procedere alla stipula di detto contratto o all'autorizzazione di subcontratti qualora la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi comunica senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante.



Ministero dell'Interno

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della risoluzione del contratto nell'Anagrafe. In caso di delega alla gestione dei dati, il Commissario Straordinario comunica preventivamente l'atto di delega alla Struttura.
4. Le previsioni del Protocollo riguardanti l'assoggettamento dei contratti e dei subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità indicate nelle Linee-guida, si applicano anche ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Ai fini del Protocollo, l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe sussiste altresì per i contratti di affidamento e per i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla Sezione specializzata costituita presso la Struttura il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC e delle indicazioni fornite dal Comitato.



Ministero dell'Interno

Articolo 5 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUPTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.".

b) Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014.



Ministero dell'Interno

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle opere, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Il Soggetto aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c. c.:

a) Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

b) Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data _____ e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere:

- a) l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di



Ministero dell'Interno

contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

- c) l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
- d) l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 72 del 2000, concernente l'attuazione della direttiva CE n. 96 del 1971 in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e il Contraente generale/Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.



Ministero dell'Interno

ART. 7

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELLA PIATTAFORMA

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, è costituita e resa operativa una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto. La piattaforma riporta, altresì:
 - a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
 - b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale delle imprese;
 - c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
 - d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 della legge n. 114 del 2014;
 - e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle Linee-guida.

Per le necessarie consultazioni, ogni venerdì antecedente alla successiva settimana lavorativa il piano di informazioni è reso disponibile, in formato elettronico (ad esempio XML), a cura del Referente di cantiere, a tutte le Forze di polizia che accedono alla piattaforma, nonché alla Struttura e alle Prefetture,

Le Forze di polizia provvedono al riscontro dei dati per favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, riservato ai soggetti espressamente indicati dalla legge e dalle Linee-guida.

2. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
 - i. mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - ii. mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;



Ministero dell'Interno

iii. mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

3. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo articolo 8, paragrafo 1.

In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, graduati fino alla risoluzione del contratto.

Articolo 8 SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi all'articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari) e di quelli di cui all'articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.



Ministero dell'Interno

2. Esito della cancellazione dall'Anagrafe

In conformità a quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente generale, dell'Affidatario o del subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di affidamento o del subcontratto.

Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c. c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole o con il diniego o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, etc.)

La violazione da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Appaltatore dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con l'ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo



Ministero dell'Interno

accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento, bolle di consegna dei materiali)

La violazione da parte dell'Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati nell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Protocollo, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'articolo 1456 c. c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Resta inteso che qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento, nella piattaforma, di lavoratori, di partite iva senza dipendenti o di mezzi, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere dei lavoratori o dei mezzi, e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella piattaforma dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica



Ministero dell'Interno

sanzione, individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del Protocollo.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali

8.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente generale/Concessionario, nonché, per il tramite del Contraente generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente.

In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l'esito dell'applicazione della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento.

Detto Soggetto pubblico potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue al termine della realizzazione dell'intervento verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto pubblico medesimo.

8.3. Restano ferme le sanzioni previste dalle normative di settore.

9. Risoluzione del contratto

9.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della parte pubblica contraente e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei



Ministero dell'Interno

cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

- 9.2 La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio disposto dal Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente generale/Concessionario ai sensi dell'articolo 159 del medesimo D.P.R.

Art. 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato un "*Piano di controllo coordinato*" dei cantieri e dei sub-cantieri interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze competenti.
2. Dovrà inoltre essere tenuto il "*Settimanale di cantiere*" di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale, dell'Affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, secondo il modello informatico concordato con la Struttura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere; parimenti, si dovranno essere indicati i titolari di partite iva senza dipendenti;
 - ii. al Referente di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati non prevista nella settimana di riferimento;



Ministero dell'Interno

- iii. all'Affidatario, cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla DIA, dal GICERIC e dai Gruppi Interforze delle Prefetture competenti nel cratere sismico per:

- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare, alla luce del Settimanale di cantiere, la regolarità degli accessi e delle presenze.
- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

I soggetti che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'articolo 5 della legge n. 136 del 2010 per la rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

Ai fini di cui sopra, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organismi di vigilanza, la Struttura potrà:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, nonché, qualora la Struttura lo ritenga necessario, col GICERIC;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità dei materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.



Ministero dell'Interno

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle sanzioni, anche pecuniarie, di cui all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8.2 del Protocollo.

Articolo 10 MONITORAGGIO e TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e al CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Struttura un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, cui partecipano i rappresentanti della locale Direzione territoriale del lavoro, nonché delle OO.SS. dei lavoratori edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è coordinato da un delegato del Prefetto Direttore della Struttura e vi partecipano i rappresentanti dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere sismico. Alle riunioni possono partecipare, su invito delle Prefetture, esperti del settore.
3. Anche al fine di non compromettere l'osservanza dei tempi di esecuzione delle opere, il Tavolo di cui al paragrafo 2 potrà esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato, il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.



Ministero dell'Interno

Articolo 11

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire per via telematica alla Struttura, all'indirizzo *PEC* che sarà fornito, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Struttura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Struttura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, potrà avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera, o alla sua accettazione qualora essa avvenga successivamente al collaudo.

Articolo 13

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire della propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Struttura e alla competente Prefettura e, per il tramite di esse, al Comitato, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a _____ il _____



Ministero dell'Interno

STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 189 DEL 2016

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA

e (limitatamente agli impegni previsti dall'articolo 10)

Il Rappresentante della Direzione territoriale del lavoro

Le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative